



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del referendum previsto dall'articolo 11 dello Statuto Comunale.
2. A norma dell'articolo 11 dello Statuto, il Referendum consiste nella chiamata alle urne degli elettori residenti affinché esprimano il proprio orientamento, attraverso appositi quesiti, su materie di esclusiva competenza locale.
3. Gli elettori possono:
 - a) con il referendum consultivo e propositivo, esprimere la loro volontà e il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;
 - b) con il referendum abrogativo, eliminare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.

Articolo 2- Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali

1. Sono ammessi a votare ai Referendum gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Isola del Giglio.

Articolo 3 - Data di effettuazione dei Referendum

1. Il Referendum Comunale può svolgersi annualmente in una domenica compresa nel periodo tra il 10 giugno ed il 10 luglio.
2. La data del Referendum Comunale non può coincidere con quella prevista per l'espletamento di consultazioni elettorali europee, politiche, comunali, provinciali o di referendum nazionali.

Articolo 4 - Disciplina della propaganda referendaria

1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, come meglio specificato nei successivi commi.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi pari al minimo previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956 n.212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentaquattresimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare una superficie di cm. 70 x 100;
 - b) a ciascun Comitato dei promotori dei Referendum una superficie di cm. 70 x 100.
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera b) del precedente comma 4.
6. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica al Comitato dei promotori di cui al comma quarto l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
7. In relazione a quanto stabilito, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono

essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

8. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto.

9. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all'articolo 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212.

Articolo 5 - Modalità di promozione del Referendum abrogativo e consultivo/propositivo

1. il Referendum di iniziativa popolare può essere promosso con richiesta presentata da almeno il 50 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, al momento della richiesta.

2. I cittadini che intendono procedere alla raccolta di firme per la presentazione di richieste di Referendum devono costituirsi, in numero non inferiore a dieci, in Comitato Promotore nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza. Le associazioni che intendono procedere alla raccolta di firme assumono il ruolo giuridico di Comitato Promotore ed il Presidente dell'associazione assume la rappresentanza del Comitato. Il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme, alla presentazione della richiesta e all'esercizio delle facoltà stabilite dal presente regolamento.

3. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli aventi le caratteristiche stabilite dal successivo articolo 9.

Articolo 6 - Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni

1. Ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni deve recare sulla prima pagina:

- a) l'intitolazione "Richiesta di referendum comunale ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto";
- b) in caso di referendum consultivo/propositivo, l'oggetto del quesito che si intende sottoporre al giudizio dei cittadini;
- c) in caso di referendum abrogativo, l'esposizione sintetica del contenuto della deliberazione o delle disposizioni particolari che si intende sottoporre a Referendum; gli estremi formali della loro precisa identificazione;
- d) lo spazio per la vidimazione del modello da parte del Segretario Comunale o suo delegato.

2. Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve contenere per ciascun sottoscrittore cognome e nome,

luogo e data di nascita, indirizzo, firma, l'annotazione del documento d'identità, nonché lo spazio per l'indicazione del numero di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.

3. Sulla quarta pagina del foglio, deve essere previsto lo spazio per l'autenticazione delle firme da parte del pubblico ufficiale competente e quello per la certificazione elettorale di competenza del Sindaco.

Articolo 7 - Raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di Referendum

1. il Comitato provvede alla raccolta delle firme prima della presentazione della richiesta di Referendum al protocollo generale del Comune. La firma deve intendersi valida quando è riportato, in corrispondenza di essa, il numero di iscrizione nelle liste elettorali. Qualora vengano apposte più firme da un soggetto in relazione alla stessa richiesta di Referendum, è valida soltanto la sottoscrizione autenticata per prima.

2. La raccolta deve essere effettuata sui fogli di cui al precedente articolo 9, previamente vidimati dal Segretario Comunale, o suo delegato, mediante l'apposizione su ognuno di essi del numero d'ordine, del timbro dell'ufficio e della data. La raccolta di firme su fogli non vidimati produce l'invalidità delle sottoscrizioni apposte.

3. Le firme devono essere autenticate, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53 e s.m.i., dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.
4. Le firme devono essere raccolte entro il termine di novanta giorni dalla data di prima vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme.
5. Non sono considerate valide le firma raccolte oltre il termine di cui al comma 4.

Articolo 8 - Presentazione della richiesta di Referendum

1. Il Presidente del comitato, o suo delegato, provvede alla presentazione della richiesta di Referendum al protocollo generale. La richiesta è trasmessa al Sindaco. La richiesta deve essere presentata al protocollo del Comune entro il termine di 120 giorni dalla data di prima vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme. La richiesta prodotta oltre tale data non ha efficacia ai fini della promozione della procedura referendaria, e determina l'invalidità delle sottoscrizioni raccolte.
2. Ai fini della loro validità le sottoscrizioni devono essere corredate dall'attestazione del possesso del requisito di iscrizione elettorale, in relazione a ciascun firmatario.
3. La richiesta di referendum, unitamente alle firme prodotte, deve essere trasmessa al Responsabile del Settore in cui si collocano i Servizi Demografici per lo svolgimento del controllo di cui all'articolo successivo, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.

Articolo 9 - Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni

1. Il Responsabile del Settore in cui si collocano i Servizi Demografici accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e trasmette, nel termine di dieci giorni, al Sindaco e per conoscenza al Segretario Comunale, una propria dichiarazione attestante il numero delle firme valide prodotte dal Comitato Promotore.
2. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori al numero minimo richiesto, il Sindaco dichiara con proprio atto l'inesistenza della richiesta di Referendum per mancanza del requisito richiesto. Il provvedimento è comunicato al Presidente del Comitato Promotore.
3. In caso di esito positivo del controllo la richiesta di referendum è trasmessa nel termine di quindici giorni al Segretario Comunale per essere sottoposta al giudizio di ammissibilità.

Articolo 10- Ammissibilità della richiesta di Referendum

1. Il Segretario Comunale:
 - a) giudica l'ammissibilità delle proposte di Referendum, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti;
 - b) formula la titolazione sintetica della richiesta referendaria;
 - c) comunica le determinazioni adottate al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore e al responsabile della Segreteria Generale da cui dipende il settore servizi demografici e statistici
2. Il Segretario Comunale può promuovere uno o più incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.
3. Le decisioni del Segretario Comunale, quando le richieste non sono accolte, devono essere sempre motivate.
4. Qualora la richiesta di Referendum venga presentata dopo il mese di gennaio dell'anno precedente a quello di rinnovo del Consiglio Comunale, l'esame di ammissibilità è rinviato al periodo successivo allo svolgimento delle elezioni amministrative.

Articolo 11 - Data di svolgimento del Referendum

1. Il Referendum deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo compreso tra il 10 giugno ed il 10 luglio, qualora la presentazione delle sottoscrizioni avvenga entro gennaio. In caso di presentazione successiva la consultazione dovrà svolgersi nell'anno seguente.

Articolo 12 - Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum abrogativo

1. Il Referendum non ha luogo qualora il Consiglio Comunale abbia adottato, entro il 31 marzo dell'anno in cui è prevista la consultazione, un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito, cui consegue, a giudizio del Segretario Comunale, l'integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso il Sindaco dispone l'interruzione della procedura e lo comunica al Presidente del Comitato.

2. Qualora il Segretario Comunale, in seguito all'adozione, nello stesso termine di cui al comma precedente, di atti deliberativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum, ritenga non integralmente e sostanzialmente abrogata la disciplina sottoposta alla consultazione, procede alla riformulazione del quesito referendario. La modifica del quesito referendario è comunicata al Sindaco e al Presidente del Comitato.

Articolo 13 - Indizione del Referendum

1. Il Sindaco nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento indice il Referendum fissando la data della votazione in una domenica compresa tra il 10 giugno e il 30 giugno.

2. Il Referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima della consultazione. Della indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.

3. Almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti il quesito referendario e la data di svolgimento del Referendum.

4. Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire in un'unica data.

5. Nell'anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato non possono svolgersi consultazioni referendarie.

Articolo 14 - Individuazione delle sezioni elettorali e assegnazione degli aventi titolo

1. In occasione dei Referendum comunali il Sindaco, su proposta del Responsabile da cui dipende il settore servizi demografici e statistici, ripartisce gli aventi titolo al voto in sezioni elettorali, determina le ubicazioni delle sedi di seggio e forma, in riferimento a ciascuna sezione, la lista degli aventi diritto al voto per l'indetta consultazione referendaria.

Articolo 15 - Avvisi di convocazione

1. Con il medesimo manifesto di cui all'art. 21 comma 3 e con l'utilizzo di altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei, il Sindaco comunica agli aventi diritto al voto la sede, il numero della sezione, il giorno e l'orario della votazione.

2. La prova di avere diritto al voto viene effettuata mediante esibizione della tessera elettorale.

Articolo 16 - Uffici di Sezione

1. Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, svolge le funzioni di segretario.

2. Ai componenti l'Ufficio di sezione è attribuito un compenso forfettario nella misura stabilita

con deliberazione della Giunta Comunale. L'importo di tale compenso non potrà superare quello previsto dalle vigenti disposizioni in materia di referendum nazionali.

Articolo 17 - Nomina dei componenti dell'ufficio di sezione

1. I componenti l'Ufficio di Sezione sono nominati dal Sindaco fra gli elettori iscritti negli albi delle persone idonee all'ufficio di Presidente e di scrutatore di seggio elettorale, previsti dalla legge.
2. A tal fine, tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, il Responsabile da cui dipende il settore servizi demografici e statistici, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto pubblicato all'albo on line del Comune, procede:
 - a) al sorteggio di un numero di nominativi compresi negli albi dei Presidenti e degli scrutatori pari a quello necessario ai fini della costituzione degli uffici delle sezioni previamente individuate;
 - b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nei predetti albi per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, i Presidenti e gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera
- a) in caso di loro eventuale rinuncia o impedimento.
3. Sulla base delle graduatorie di cui al precedente comma, il Sindaco provvede alla predisposizione ed alla notifica degli atti di nomina a Presidente e a scrutatore di seggio elettorale per la consultazione referendaria comunale.
4. Qualora all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione non siano presenti il Presidente del seggio o gli scrutatori, si procede alla loro sostituzione ai sensi della normativa nazionale in materia.

Articolo 18 - Schede per il referendum

1. Le schede per il Referendum comunale, di tipo unico e di identico colore, devono avere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali.
2. Esse contengono il quesito riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum comunali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.
4. Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il Referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di presentazione delle richieste presso il protocollo generale del Comune.

Articolo 19 - Assegnazione del materiale ai seggi elettorali

1. Ogni seggio elettorale è dotato di almeno tre cabine per la votazione e di un'urna, per ogni Referendum, per il deposito delle schede votate.
2. All'atto della costituzione del seggio, il Presidente prende in consegna gli elenchi dei votanti della sezione, firmati dal Responsabile dell'ufficio elettorale, il modello del verbale delle operazioni elettorali, le schede per la votazione, i verbali di nomina degli scrutatori, il timbro della sezione, il materiale di cancelleria, le istruzioni contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti dal procedimento referendario predisposte dall'ufficio elettorale comunale e quant'altro occorre; il Presidente di seggio è responsabile della loro custodia.
3. Il materiale elettorale è consegnato al Presidente di seggio dal personale comunale appositamente incaricato.

Articolo 20 - Costituzione del seggio

1. Alle ore 6,00 del giorno della consultazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte, in base agli atti di nomina, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.
2. I componenti di seggio elettorale provvedono, quindi, a verificare il numero delle schede e ad autenticarle nel rispetto delle istruzioni che saranno fornite dall'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum.
3. Nel caso in cui il numero dei Referendum da tenersi sia superiore a tre, la costituzione del seggio ha luogo alle ore 16,00 del giorno precedente la consultazione per l'effettuazione delle operazioni indicate al comma 2, ed il giorno della votazione il seggio deve ricostituirsi alle ore 8,30.

Articolo 21 - Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria tutti i cittadini residenti nel comune ed iscritti nelle liste elettorali in base all'ultima revisione effettuata per legge dall'ufficio elettorale comunale.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale nonché previa esibizione della tessera elettorale, il cui numero è annotato dall'ufficio di sezione in apposito registro, senza che venga apposto sulla tessera alcun timbro, e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.
4. Le operazioni di voto si svolgono in una giornata di domenica e nell'arco temporale dalle ore 9,00 alle ore 22,00.

Articolo 22 - Scrutinio dei voti

1. terminate le votazioni, il Presidente fa procedere immediatamente alla consegna al Comune delle liste elettorali utilizzate per la votazione, dei registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali nonché delle schede residue autenticate e non autenticate, secondo le istruzioni che saranno fornite dall'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum. L'ufficio di sezione procede quindi allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima presso il protocollo generale del Comune.
2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.
3. Per le operazioni di scrutinio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibili con il presente regolamento.
4. A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio elettorale provvede a formare e ad inviare all'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, di cui al successivo articolo 32, i plichi contenenti:
 - le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative;
 - le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
 - le schede valide;
 - il verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

Articolo 23 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio può assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione, un rappresentante del Comitato Promotore e di ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio

Comunale. A tal fine la delega deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e s.m.i., dal Presidente del Comitato Promotore o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

Articolo 24 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum

1. Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, è costituito l'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, composto dal Segretario Comunale o suo delegato, dal Responsabile del Settore cui si colloca l'ufficio elettorale e dal dipendente da quest'ultimo individuato che assume anche le funzioni di verbalizzante.

2. L'Ufficio Centrale per il Referendum è costituito con atto del Sindaco adottato entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum.

3. L'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale, di cui l'originale resta depositato presso l'Ufficio elettorale del Comune e la copia conforme all'originale è trasmessa al Sindaco ai fini dell'adozione della deliberazione con la quale il Consiglio prende atto dell'esito della consultazione.

Articolo 25 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum

1. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.

2. Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale ed abbia partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale dichiara l'avvenuta abrogazione, totale o parziale, della delibera consiliare, salvo delibere, per quanto di competenza e motivandone adeguatamente le ragioni in apposito provvedimento, di non uniformare la propria azione/attività ai risultati della consultazione referendaria con votazione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, demandando al Sindaco la proclamazione del risultato del Referendum e la comunicazione dei provvedimenti assunti.

3. In caso di Referendum consultivo/propositivo il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume le conseguenti motivate deliberazioni. Anche per tale tipo di Referendum il Consiglio Comunale può deliberare, per quanto di competenza e motivandone adeguatamente le ragioni in apposito provvedimento, di non uniformare la propria azione/attività ai risultati della consultazione referendaria con votazione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, demandando al Sindaco la proclamazione del risultato del Referendum e la comunicazione dei provvedimenti assunti.